

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 1 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

ART. 1- DEFINIZIONI	1
ART. 2 - INTERPRETAZIONE	3
ART. 3 - IL CONTRATTO	3
ART. 4 - DICHIARAZIONI E GARANZIE	4
ART. 5 - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE	4
ART. 6 - ISPEZIONE	5
ART. 7 - GARANZIA	5
ART. 8 - RITARDATA CONSEGNA	6
ART. 9 - PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 10 - VARIAZIONI	6
ART. 11 - REQUISITI RELATIVI A SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	7
ART. 12 - PASSAGGIO DEL RISCHIO	8
ART. 13 - PASSAGGIO DI PROPRIETÀ	8
ART. 14 - IMPOSTE E TASSE	8
ART. 15 - CESSIONE	8
ART. 16 - SUBAPPALTO	9
ART. 17 - AUDIT	9
ART. 18 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE	9
ART. 19 - DANNI INDIRECTI	11
ART. 20 - ASSICURAZIONE	11
ART. 21 - SOSPENSIONE - RISOLUZIONE	12
ART. 22 - INFORMAZIONI RISERVATE	14
ART. 23 - PUBBLICITÀ	14
ART. 24 - GARANZIE BANCARIE	15
ART. 25 - FORZA MAGGIORE	15
ART. 26 - COMUNICAZIONI	15
ART. 27 - CODICE ETICO	15
ART. 28 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	16
ART. 29 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	16
ART. 30 - LEGGE APPLICABILE	16
ART. 31 - OBBLIGHI PERMANENTI	16
ART. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI	16

ART. 1- DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del CONTRATTO (secondo la definizione di tale termine riportata qui di seguito) dovranno essere utilizzate le seguenti definizioni.

Per "AFFILIATA" si intenderà, in riferimento alla COMMITTENTE, all'APPALTATORE, ad un ALTRO APPALTATORE o al SUBAPPALTATORE, un SOGGETTO:

- che controlla direttamente o indirettamente lo stesso o la stessa;
- dallo stesso o dalla stessa direttamente o indirettamente controllato; o
- soggetto a controllo congiunto con lo stesso o con la stessa.

Ai fini della presente definizione, per "controllo" si intenderà, in relazione a qualunque SOGGETTO, il diritto di esercitare o far sì che venga esercitato almeno il cinquanta per cento (50%) o più dei diritti di voto relativi a tale SOGGETTO.

Per "ALTRO APPALTATORE" si intenderà qualsiasi appaltatore diverso dai membri del GRUPPO DELL'APPALTATORE che ha stipulato un contratto con la COMMITTENTE o con il CLIENTE (a) per la fornitura di beni o servizi o per l'esecuzione di lavori presso il SITO o il LUOGO DI LAVORO in relazione o in riferimento al PROGETTO; o (b) per la fornitura di beni o servizi o per l'esecuzione di lavori in relazione al SERVIZIO.

Per "APPALTATORE" si intenderà la società a cui la COMMITTENTE ha affidato il SERVIZIO, in conformità ai termini indicati nel CONTRATTO.

Per "APPROVAZIONE" o "APPROVATO" si intenderà l'approvazione di o approvato da un rappresentante autorizzato della COMMITTENTE in forma scritta.

Per "AUTORITÀ" si intenderà tutte le agenzie governative e parastatali, i dipartimenti e le sottosezioni e tutte le autorità statali, nazionali, regionali, municipali e locali aventi la giurisdizione sul SERVIZIO.

Per "CLAIM" si intenderà (a) tutte le rivendicazioni e le perdite di qualunque tipo e natura, comprese, tra gli altri, rivendicazioni e perdite relative a responsabilità, privilegi, crediti e altri oneri, obbligazioni, interessi, costi o spese; (b) tutti i lodi, le sentenze, i diritti di agire in giudizio e i danni di qualunque tipo e natura derivanti dalla legge, dal contratto o da atto illecito, arbitrato, concordato volontario o altro.

Per "CLIENTE" si intenderà il cliente che ha assegnato un appalto relativo al PROGETTO alla COMMITTENTE così come specificato nell'ORDINE DI APPALTO.

Per "COLPA GRAVE" si intenderà, *inter alia*, una grave negligenza, senza alcuna necessaria implicazione di consapevolezza rispetto all'elevato grado di rischio o alle probabili conseguenze della condotta in questione da parte del SOGGETTO che ha agito o omesso di agire.

Per "COMMITTENTE" si intenderà Fores Engineering s.r.l., una società debitamente costituita ed esistente ai sensi delle leggi italiane, con sede legale in Forlì (Italia), Via Secondo Casadei 12.

Per "CONTRATTO" si intenderà l'accordo stipulato tra la COMMITTENTE e l'APPALTATORE avente ad oggetto il SERVIZIO, come meglio specificato all'Articolo 3.1 ("Il contratto").

Per "DANNI INDIRECTI" si intenderà:

- una perdita indiretta; e/o

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 2 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

(b) una perdita di produzione, una perdita di prodotto, una perdita d'uso, una perdita di attività e un'interruzione dell'attività o una perdita di entrate, profitti o utili previsti, in forma diretta o indiretta;

connesse alla prestazione del SERVIZIO, a prescindere che tali perdite fossero prevedibili al momento della stipula del CONTRATTO, salvo nella misura in cui la perdita o i danni in questione non rientrino in un CLAIM di una TERZA PARTE per la quale una PARTE stia cercando di ottenere un contributo o un RISARCIMENTO ai sensi del CONTRATTO.

Per "**DATE CHIAVE**" si intenderà qualsiasi data alla quale determinati SERVIZI specifici o parti degli stessi devono essere completati, come previsto dal CONTRATTO e specificato nell'ORDINE DI APPALTO e/o in qualunque DOCUMENTO CONTRATTUALE.

Per "**DATA DI COMPLETAMENTO**" si intenderà la data in cui tutti i SERVIZI devono essere completati, testati, verificati e/o eseguiti in conformità al CONTRATTO, così come specificato nell'ORDINE DI APPALTO e/o in qualunque DOCUMENTO CONTRATTUALE.

Per "**DATA DI ENTRATA IN VIGORE**" si intenderà la data di entrata in vigore del CONTRATTO, così come specificata nell'ORDINE DI APPALTO.

Per "**DAZI DOGANALI**" si intenderà tutti i dazi, i pagamenti, i canoni, gli oneri, i prelievi fiscali, le TASSE o i contributi, presenti o futuri, dovuti a o imposti da una qualunque AUTORITÀ a fronte dell'importazione o esportazione permanente o temporanea di PERSONALE, SERVIZI o beni.

Per "**DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE**" si intenderà brevetti, modelli di utilità, design e modelli depositati, marchi, marchi di servizio, domande presentate in relazione a quanto in precedenza elencato e i diritti di presentare domanda per quanto in precedenza elencato, diritti sui disegni, proprietà delle invenzioni, delle informazioni proprietarie e/o del know-how tecnico, diritto d'autore, paternità dell'opera, brevettabile o meno, e ogni altro diritto simile.

Per "**DOCUMENTI CONTRATTUALI**" si intenderà tutti i documenti richiamati nell'ORDINE DI APPALTO.

Per "**DOLO**" si intenderà un'inottemperanza intenzionale, conscia o incauta delle procedure corrette e prudenti nel settore dell'Oil & Gas/Energy o di qualunque termine del CONTRATTO in totale inosservanza delle conseguenze dannose evitabili, escludendo qualsiasi azione, omissione, errore di giudizio o errore compiuto nell'esercizio in buona fede di qualunque funzione, potere o discrezionalità conferiti o esercitabili da un qualunque membro del GRUPPO DELL'APPALTATORE o del GRUPPO DELLA COMMITTENTE, quale che sia il caso, il quale, nell'esercizio in buona fede di tale funzione, potere o discrezionalità, sia giustificabile dalla

presenza di circostanze speciali, tra cui la salvaguardia della vita umana, della proprietà o dell'ambiente e altre emergenze.

Per "**FORNITURE DELLA COMMITTENTE**" si intenderà tutti i materiali, i beni e le facility forniti all'APPALTATORE da parte della COMMITTENTE.

Il termine "**FORZA MAGGIORE**" avrà il significato allo stesso attribuito all'Articolo 25 ("Forza maggiore").

Per "**GIORNI**" si intenderà i giorni di calendario.

Per "**GRAVE INADEMPIMENTO**" si intenderà una violazione o una serie di violazioni da parte dell'APPALTATORE ai sensi del CONTRATTO, compreso un VIZIO, che non è stato o non può essere corretto dall'APPALTATORE entro la DATA DI COMPLETAMENTO, o il cui impatto (o, nel caso di una serie di violazioni, il cui impatto complessivo) risulti sostanziale e contrario agli interessi della COMMITTENTE.

Per "**GRUPPO DELL'ALTRO APPALTATORE**" si intenderà qualsiasi ALTRO APPALTATORE, i suoi SUBAPPALTATORI di qualunque livello e le loro AFFILIATE, nonché i loro rispettivi direttori, funzionari, dipendenti e agenti, ad esclusione di qualsiasi membro del GRUPPO DELLA COMMITTENTE o del GRUPPO DELL'APPALTATORE.

Per "**GRUPPO DELL'APPALTATORE**" si intenderà l'APPALTATORE, i SUBAPPALTATORI e le loro AFFILIATE, nonché i loro rispettivi funzionari, dipendenti e agenti e tutto il PERSONALE.

Per "**GRUPPO DELLA COMMITTENTE**" si intenderà la COMMITTENTE per la quale viene eseguito il LAVORO, nonché le sue AFFILIATE e i loro rispettivi funzionari, dipendenti e agenti.

Per "**INDENNIZZARE**" si intenderà manlevare, proteggere, difendere, risarcire e tenere indenne, con relativa interpretazione conseguente dei termini "*indennizzo*" e "*indennizzante*".

Per "**LUOGO DI LAVORO**" si intenderà le strutture e/o il cantiere ove viene eseguito il SERVIZIO.

Per "**ORDINE DI APPALTO**" si intenderà l'ordine contenente i presenti termini e condizioni, debitamente sottoscritto e accettato dalle PARTI.

Per "**PORTE**" si intenderà la COMMITTENTE o l'APPALTATORE con relativa interpretazione di conseguenza del termine "**PARTI**".

Per "**PERSONALE**" si intenderà tutto il personale da fornirsi da o per conto del GRUPPO DELL'APPALTATORE ai fini della prestazione del SERVIZIO.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 3 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

Per **"PERIODO DI GARANZIA"** si intenderà il periodo specificato nell'ORDINE DI APPALTO.

Per **"PREZZO CONTRATTUALE"** si intenderà l'importo totale di tutti gli ORDINI DI APPALTO emessi in qualsiasi momento dalla COMMITTENTE nei confronti dell'APPALTATORE in relazione al medesimo PROGETTO.

Per **"PROGETTO"** si intenderà il progetto specificato nell'ORDINE DI APPALTO.

Per **"PROGRAMMA LAVORI"** si intenderà la scaletta temporale dei SERVIZI allegata o riportata nell'ORDINE DI APPALTO, così come modificata da eventuali VARIAZIONI.

Per **"SERVIZIO/SERVIZI"** si intenderà tutti i servizi che l'APPALTATORE è tenuto a fornire ai sensi del CONTRATTO, compresa l'esecuzione dei relativi lavori pertinenti, tra cui l'eventuale consegna di beni così come specificato nell'ORDINE DI APPALTO.

Per **"SITO"** si intenderà il sito off/on-shore del CLIENTE in cui va installato, messo in funzione e utilizzato l'impianto relativo al PROGETTO.

Per **"SOGGETTO"** si intenderà qualsiasi persona fisica o giuridica, compresa ciascuna PARTE o qualunque membro del GRUPPO DELLA COMMITTENTE, del GRUPPO DELL'APPALTATORE o del GRUPPO DELL'ALTRO APPALTATORE.

Per **"SUBAPPALTATORE"** si intenderà qualsiasi parte (diversa dall'APPALTATORE) coinvolta in attività di SUBAPPALTO (di qualunque livello), compresi i suoi rispettivi dipendenti e agenti.

Per **"SUBAPPALTO"** si intenderà qualsiasi contratto stipulato tra l'APPALTATORE e una terza parte per l'esecuzione o la fornitura di una qualunque parte dei SERVIZI o in qualunque modo correlato all'ambito del CONTRATTO.

Per **"TASSA"** e **"TASSE"** si intenderà tutte le tasse presenti e future, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche o le imposte sui ricavi lordi, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le imposte sul reddito da lavoro e gli oneri sociali, l'assicurazione nazionale, le imposte sulle vendite, le imposte patrimoniali, le altre imposte e tasse, i DAZI DOGANALI, i prelievi fiscali, le ritenute alla fonte, le imposte di bollo, gli oneri e le altre imposte ricorrenti simili a tasse, comprese multe, penali o interessi, applicati o imposti dalla debita AUTORITÀ competente.

Per **"TERMINI E CONDIZIONI GENERALI"** si intenderà i presenti Termini e condizioni generali di appalto qui riportati.

Per **"TERZA/PARTE/II"** si intenderà qualsiasi SOGGETTO non compreso nel GRUPPO DELLA COMMITTENTE (ad

esclusione del CLIENTE) o nel GRUPPO DELL'APPALTATORE.

Per **"VARIAZIONE"** si intenderà una modifica, una variazione, un emendamento o un'integrazione al SERVIZIO.

Per **"VIZIO"** si intenderà qualsiasi difetto, negligenza o non conformità del SERVIZIO o di una qualunque parte dello stesso rispetto al CONTRATTO, compresi, tra gli altri, ritardi, errori, omissioni e carenze nel SERVIZIO.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE

2.1 I titoli riportati nel CONTRATTO hanno una mera funzione di riferimento e non dovranno pertanto ritenersi parte integrante del CONTRATTO né essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione dello stesso. Salvo altrimenti specificatamente indicato, tutti i riferimenti ad Articoli qui riportati riguardano i numeri degli articoli contenuti nei presenti TERMINI E CONDIZIONI GENERALI e non quelli riportati in qualsiasi altro documento facente parte del CONTRATTO.

2.2 Il CONTRATTO dovrà essere interpretato in conformità alla lingua italiana. Per tutte le istruzioni, le notifiche, gli accordi, le autorizzazioni e le dichiarazioni sarà richiesta la forma scritta. Tutte le comunicazioni scritte tra la COMMITTENTE e l'APPALTATORE in relazione al CONTRATTO dovranno essere in italiano o in inglese.

ART. 3 - IL CONTRATTO

3.1 Il CONTRATTO sarà costituito dai seguenti documenti:

- 1) l'ORDINE DI APPALTO;
- 2) i presenti TERMINI E CONDIZIONI GENERALI; e
- 3) qualsiasi altro documento specificato nell'ORDINE DI APPALTO come espressamente incorporato nel CONTRATTO (ossia i DOCUMENTI CONTRATTUALI).

Tali documenti dovranno essere letti e interpretati come un unico e solo documento. In caso di ambiguità o contraddizioni, l'ordine di priorità e l'interpretazione dei contenuti di tali documenti dovranno rispettare l'ordine indicato sopra e nell'ORDINE DI APPALTO.

3.2 In relazione alle attività riguardanti un PROGETTO specifico, a fini contabili e/o amministrativi, la COMMITTENTE potrà emettere più ORDINI DI APPALTO nei confronti dell'APPALTATORE. Ogni ORDINE DI APPALTO inviato dalla COMMITTENTE all'APPALTATORE, nella misura in cui riguardi il medesimo PROGETTO, dovrà essere interpretato come facente parte di un unico accordo. Salvo altrimenti espressamente specificato dalla COMMITTENTE per iscritto, tutti gli ORDINI DI APPALTO saranno soggetti al CONTRATTO e ai presenti TERMINI E CONDIZIONI GENERALI. Salvo altrimenti espressamente indicato nell'ORDINE DI APPALTO, i presenti TERMINI E CONDIZIONI GENERALI costituiranno le uniche condizioni alle quali la COMMITTENTE stipulerà un contratto con l'APPALTATORE ed essi disciplineranno il CONTRATTO, con la espressa e totale esclusione di qualsiasi altro termine o condizione.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 4 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

3.3 Nessun termine o condizione sottoscritti, trasmessi o contenuti in alcun preventivo, conferma di ricezione, accettazione di un ORDINE DI APPALTO, fattura, specifica o altro documento dell'APPALTATORE farà parte del CONTRATTO o si applicherà all'oggetto del contratto (ossia la prestazione dei SERVIZI) e l'APPALTATORE rinuncia a qualsiasi diritto di cui altrimenti potrebbe godere se facesse affidamento su quei termini e condizioni. Nessuna VARIAZIONE al CONTRATTO sarà valida se non espressamente APPROVATA dalla COMMITTENTE per iscritto.

ART. 4 - DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 4.1 L'APPALTATORE riconosce e conviene che i requisiti qualitativi rappresentano un elemento essenziale rispetto all'esecuzione del CONTRATTO. L'APPALTATORE dovrà adempiere a tutti gli obblighi contrattuali in conformità al CONTRATTO; in particolare, senza con ciò limitare quanto sopra:
- (i) L'APPALTATORE dovrà eseguire i SERVIZI: (a) in conformità al CONTRATTO, (b) in conformità alle buone prassi del settore o alle prassi riguardanti l'adempimento degli obblighi in questione e (c) applicando quel livello di abilità, cura, diligenza, prudenza, accortezza e pratica operativa che normalmente e ragionevolmente ci si aspetterebbe da un SOGGETTO qualificato, prudente ed esperto dedito ad un tipo di attività quale quella dell'APPALTATORE in circostanze identiche o simili, in maniera ragionevolmente soddisfacente per la COMMITTENTE nonché in conformità a tutte le leggi applicabili.
- (ii) L'APPALTATORE dovrà completare i SERVIZI entro la DATA DI COMPLETAMENTO in conformità all'ORDINE DI APPALTO.
- 4.2 Fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio di cui la COMMITTENTE possa godere, qualora un SERVIZIO non venga eseguito in conformità a tutti i termini del CONTRATTO, la COMMITTENTE avrà il diritto (a prescindere che la COMMITTENTE abbia accettato o meno una parte dei SERVIZI) di risolvere il CONTRATTO e/o di rifiutare i SERVIZI (in tutto o in parte).

ART. 5 - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

- 5.1 L'APPALTATORE dichiara e garantisce di essersi sincerato, prima della stipula del CONTRATTO, della portata e della natura del SERVIZIO, della correttezza e completezza di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, di tutti gli importi, le tariffe e i prezzi riportati nell'ORDINE DI APPALTO, delle condizioni generali e locali e di ogni altro aspetto che potrebbe incidere sullo stato di avanzamento o sulla prestazione del SERVIZIO nell'ambito del quadro di riferimento del PROGETTO.
- 5.2 In particolare, senza con ciò limitare quanto sopra, l'APPALTATORE ha controllato e verificato la completezza della documentazione tecnica fornita dalla COMMITTENTE nei DOCUMENTI CONTRATTUALI in relazione agli scopi indicati nel CONTRATTO e dichiara che tale documentazione non

contiene errori, omissioni, carenze, imprecisioni, contraddizioni, ambiguità e/o discrepanze. Tutta la documentazione tecnica relativa al SERVIZIO, preparata da o per conto dell'APPALTATORE ai fini del CONTRATTO, è o, a seconda dei casi, sarà da tutti i punti di vista adeguata e accurata rispetto al SERVIZIO e sarà idonea rispetto allo scopo. La mancata considerazione e presa in carico da parte dell'APPALTATORE di tutto quanto concerne il SERVIZIO non solleva l'APPALTATORE dai propri obblighi previsti dal CONTRATTO.

- 5.3 Resta inteso che, salvo espressamente escluso nel CONTRATTO, i SERVIZI e il PREZZO CONTRATTUALE includeranno anche la fornitura di eventuali beni o attività, beni di consumo, strumenti, manodopera, strutture, attrezzature, servizi e lavori necessari o accessori richiesti per l'esecuzione del CONTRATTO in conformità ai migliori standard e alla *best practice* di settore.
- 5.4 L'APPALTATORE riconosce che, per l'esecuzione del PROGETTO, la COMMITTENTE necessita di integrare l'APPALTATORE e i SERVIZI nell'ambito della relativa catena di fornitura; la COMMITTENTE si riserva pertanto il diritto di conferire altri appalti correlati al SERVIZIO così come richiesto dal PROGETTO. L'APPALTATORE dovrà concedere agli ALTRI APPALTATORI, senza alcun costo aggiuntivo, l'accesso e la possibilità di eseguire i loro lavori o contratti e dovrà altresì collaborare pienamente con tali SOGGETTI. Le restrizioni e gli oneri derivanti da tale obbligo generale di collaborazione si riterranno inclusi nel PROGRAMMA LAVORI e nel PREZZO CONTRATTUALE.
- 5.5 L'APPALTATORE dovrà eseguire i SERVIZI in conformità ai requisiti di garanzia della qualità e di gestione della qualità specificati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, nonché in conformità alle leggi applicabili. Al completamento del SERVIZIO o di una qualsiasi parte dello stesso, l'APPALTATORE dovrà immediatamente sgombrare e rimuovere dalle proprietà della COMMITTENTE o del CLIENTE tutte le attrezzature e i materiali forniti dal GRUPPO DELL'APPALTATORE, compreso, tra gli altri, il materiale di risulta.
- 5.6 L'APPALTATORE dovrà fornire costantemente PERSONALE sufficiente a garantire la prestazione del SERVIZIO in conformità alle disposizioni del CONTRATTO. Tutto il PERSONALE impiegato dall'APPALTATORE per il SERVIZIO dovrà essere competente, qualificato, specializzato ed esperto così come richiesto dal rispettivo ruolo. La COMMITTENTE avrà facoltà di richiedere all'APPALTATORE di rimuovere o far sì che venga immediatamente rimosso dal SERVIZIO e/o dal SITO e/o dal LUOGO DI LAVORO qualsiasi SOGGETTO direttamente o indirettamente impiegato dall'APPALTATORE o da un qualsiasi SUBAPPALTATORE per la prestazione del SERVIZIO che abbia dimostrato un comportamento riprovevole o non collaborativo o che, a insindacabile giudizio della COMMITTENTE, non abbia le competenze necessarie o la cui presenza sia ritenuta non gradita dalla COMMITTENTE. L'APPALTATORE dovrà provvedere a sostituire immediatamente tale SOGGETTO con un sostituto competente senza alcun costo aggiuntivo per la COMMITTENTE.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 5 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

Qualora la COMMITTENTE ritenga che il PERSONALE sia insufficiente e l'APPALTATORE non provveda a incrementare la forza lavoro in maniera adeguata, la COMMITTENTE si riserva il diritto, a propria discrezione, di assegnare personale aggiuntivo, detraendo i relativi costi dal PREZZO CONTRATTUALE del SERVIZIO.

5.7 Standard relativi alle attrezzature

- (i) L'APPALTATORE dovrà fornire tutte le attrezzature necessarie per la prestazione del SERVIZIO. Tali attrezzature dovranno essere idonee per lo scopo a cui sono destinate e mantenute costantemente in buone condizioni operative, nonché munite di una certificazione valida, appropriata e ininterrotta in conformità a quanto previsto dalle leggi applicabili e dai requisiti riportati nel CONTRATTO.
- (ii) L'APPALTATORE non dovrà utilizzare alcuna attrezzatura oltre i limiti specificati dal produttore e/o da un ente di certificazione riconosciuto.
- (iii) L'APPALTATORE dovrà mobilitare e mantenere tutte le attrezzature in condizioni tali da essere sempre pronte per un uso immediato, garantendo quindi la presenza costante del PERSONALE qualificato e dei materiali di consumo e dei componenti di manutenzione necessari per un funzionamento corretto e sicuro e per la manutenzione di tali attrezzature.
- (iv) L'APPALTATORE dovrà garantire che, durante il loro utilizzo ai fini del CONTRATTO, tutte le attrezzature non necessitino di alcuna riparazione, sostituzione o revisione. L'APPALTATORE si assumerà la responsabilità di ogni ritardo nella manutenzione e sostituzione o riparazione immediata di ogni attrezzatura difettosa e nella fornitura dei pezzi di ricambio e/o dei beni di consumo a tal fine necessari.

ART. 6 - ISPEZIONE

- 6.1 In qualsiasi momento prima del completamento del SERVIZIO o di una qualsiasi parte dello stesso da parte dell'APPALTATORE, la COMMITTENTE o i suoi rappresentanti designati, compreso il CLIENTE, avranno il diritto (ma non l'obbligo) di accedere al LUOGO DI LAVORO per testare e ispezionare il SERVIZIO, compresi gli eventuali beni e tutta la documentazione pertinente. L'APPALTATORE dovrà garantire che la COMMITTENTE, il CLIENTE e i loro rispettivi dipendenti o agenti abbiano ragionevole accesso alle strutture dell'APPALTATORE e del SUBAPPALTATORE. L'APPALTATORE avrà il diritto di richiedere a tali SOGGETTI di rispettare le norme e i regolamenti in vigore presso le strutture dell'APPALTATORE al momento della visita, con la facoltà di negare o rifiutare l'accesso a qualsiasi SOGGETTO che non vi si attenga. Durante tale visita, l'APPALTATORE dovrà agire di concerto, collaborare e fornire alla COMMITTENTE, al CLIENTE, agli ALTRI APPALTATORI e ai loro dipendenti e agenti tutti i mezzi e l'assistenza ragionevoli che risultino necessari.
- 6.2 Qualora, in base ai risultati di tali ispezioni o test, la COMMITTENTE ritenga che sussista un VIZIO nella prestazione dei SERVIZI o di una qualsiasi parte degli stessi, la COMMITTENTE dovrà informare l'APPALTATORE, il quale dovrà

adottare immediatamente tutte le misure necessarie così come richiesto dalla COMMITTENTE per correggere tale VIZIO senza alcun costo per la COMMITTENTE. La COMMITTENTE avrà inoltre il diritto di richiedere e presenziare a ulteriori test e ispezioni e alle rilavorazioni del caso.

- 6.3 A prescindere da tali ispezioni o test, l'APPALTATORE rimarrà pienamente responsabile per il SERVIZIO e tali ispezioni o test non ridurranno o incideranno altrimenti sugli obblighi dell'APPALTATORE previsti dal CONTRATTO.

ART. 7 - GARANZIA

- 7.1 La COMMITTENTE potrà, in qualsiasi momento durante il PERIODO DI GARANZIA, notificare per iscritto all'APPALTATORE entro trenta (30) GIORNI dalla data di scoperta che:
- (a) i SERVIZI forniti sono difettosi e/o non conformi ai requisiti o alle prestazioni indicate nel CONTRATTO; o
- (b) si è verificato un danno a causa di azioni e/o omissioni da parte del GRUPPO DELL'APPALTATORE.
- Fermo restando il diritto della COMMITTENTE all'eventuale risarcimento del danno, al ricevimento di tale notifica, l'APPALTATORE dovrà immediatamente, a proprio rischio e a proprie spese, rieseguire il SERVIZIO e/o riparare o sostituire gli eventuali beni così come richiesto dalla COMMITTENTE.
- 7.1.1 Tale rilavorazione dovrà essere eseguita tenendo conto dell'urgenza del caso e in modo tale da evitare l'interruzione e minimizzare il disturbo alle attività della COMMITTENTE/del CLIENTE. Detta rilavorazione dovrà includere tutte le operazioni necessarie, così come APPROVATE, a solo rischio e spese dell'APPALTATORE, ivi comprese le operazioni di indagine, riprogettazione, ricerca, rilavorazione, smantellamento, reinstallazione e ritestaggio. Qualora l'APPALTATORE riesegua il SERVIZIO, le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ai SERVIZI rieseguiti, o alla loro quota pertinente, per un periodo pari al PERIODO DI GARANZIA dalla data di completamento del SERVIZIO rieseguito, salvo altrimenti indicato nell'ORDINE D'APPALTO.
- 7.1.2 Qualora in qualsiasi momento durante il PERIODO DI GARANZIA venga eseguita una rilavorazione su una qualsiasi parte del SERVIZIO in conformità agli obblighi previsti dal presente Articolo, nel caso in cui per il PROGETTO siano stati eseguiti SERVIZI simili, l'APPALTATORE dovrà, su richiesta scritta del CLIENTE/della COMMITTENTE, verificare i risultati di tali SERVIZI simili. Qualora tali SERVIZI simili risultino carenti o difettosi, l'APPALTATORE dovrà rieseguire il SERVIZIO per correggerne la non conformità in ottemperanza alle disposizioni del presente Articolo.
- 7.2 Qualora l'APPALTATORE non avvii immediatamente i lavori necessari richiesti all'Articolo 7.1 o non esegua la rilavorazione prevista in maniera diligente e soddisfacente entro cinque (5) GIORNI, la COMMITTENTE avrà il diritto di eseguire

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 6 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

direttamente o far eseguire da altri i lavori richiesti, addebitando all'APPALTATORE tutti i costi ragionevoli necessari per correggere il VIZIO in questione o direttamente o detraendo tali costi dagli eventuali importi che spettano o spetteranno all'APPALTATORE. Il SERVIZIO da rieseguire potrà tuttavia, a discrezione della COMMITTENTE, essere affidato ad un ALTRO APPALTATORE senza che all'APPALTATORE sia dovuto alcun compenso, ma in tal caso l'APPALTATORE non fornirà alcuna garanzia sulla parte del SERVIZIO così eseguita.

Nel riparare i danni in questione o in caso di rilavorazione, l'APPALTATORE sarà responsabile della cura e custodia della parte del lavoro interessata da tali danni o rilavorazioni. L'APPALTATORE riconosce che tutte le garanzie qui previste (comprese quelle fornite all'APPALTATORE da eventuali SUBAPPALTATORI) varranno a beneficio non solo della COMMITTENTE ma anche del CLIENTE e, qualora il CLIENTE lo ritenga necessario, saranno direttamente applicabili dal CLIENTE stesso; la COMMITTENTE avrà il diritto di cedere o trasferire al CLIENTE tutte le garanzie contemplate nel CONTRATTO inviando un'apposita notifica scritta in merito all'APPALTATORE.

7.3

9.3

9.4

ART. 8 - RITARDATA CONSEGNA

- 8.1 Qualora l'APPALTATORE non completi i SERVIZI entro le DATE CHIAVE e/o la DATA DI COMPLETAMENTO indicata nell'ORDINE DI APPALTO, fatto salvo ogni altro diritto che possa vantare, la COMMITTENTE si riserva il diritto di:
- Risolere il CONTRATTO, in tutto o in parte;
 - Rifiutare successive consegne di SERVIZI che l'APPALTATORE tenti di effettuare;
 - Recuperare dall'APPALTATORE le spese ragionevolmente sostenute dalla COMMITTENTE per ottenere i servizi sostitutivi da un ALTRO APPALTATORE;
 - Chiedere il pagamento delle penali previste nell'ORDINE DI APPALTO;
 - Chiedere il risarcimento danni per eventuali ulteriori costi, perdite o spese sostenuti dalla COMMITTENTE che siano ragionevolmente attribuibili alla mancata consegna dei SERVIZI alla data convenuta;
 - Richiedere il risarcimento ulteriore alle penali come convenute nell'ORDINE DI APPALTO.

ART. 9 - PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL CONTRATTO

- 9.1 Come corrispettivo per l'esecuzione e il completamento del SERVIZIO in conformità ai termini previsti dal CONTRATTO, la COMMITTENTE pagherà all'APPALTATORE il PREZZO CONTRATTUALE secondo le tempistiche e le modalità specificate nell'ORDINE DI APPALTO. Il PREZZO CONTRATTUALE rappresenta il compenso onnicomprensivo dell'APPALTATORE per tutti i costi sostenuti per l'esecuzione completa del SERVIZIO e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal CONTRATTO.
- 9.2 Ogni fattura dovrà essere emessa in due copie ("originale destinato a FORES ENGINEERING S.r.l.") e inviata alla

COMMITTENTE in conformità all'Articolo 26.

Ogni fattura dovrà contenere il riferimento dell'ORDINE DI APPALTO e del PROGETTO, la descrizione dei SERVIZI eseguiti dall'APPALTATORE e i termini di esecuzione dei SERVIZI.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) del SERVIZIO sottoscritto dal rappresentante della COMMITTENTE.

Nessun pagamento sarà effettuato dalla COMMITTENTE presso banche diverse da quella segnalata dall'APPALTATORE, fatta salva la possibilità di modificare il nominativo della banca con preavviso scritto non inferiore a 60 (sessanta) GIORNI.

Qualora i pagamenti da eseguirsi ai sensi del CONTRATTO siano soggetti a tassazione locale o nazionale, l'importo corretto della relativa TASSA dovrà essere indicato sulla fattura come voce a parte e aggiunto ai prezzi e alle tariffe riportati nel CONTRATTO così come appropriato.

Qualora la COMMITTENTE contesti, in tutto o in parte, delle voci di una fattura (compreso il corretto addebito di una qualunque TASSA) o qualora la fattura venga redatta o presentata in maniera non corretta da un qualsiasi punto di vista, la COMMITTENTE dovrà notificare all'APPALTATORE le proprie ragioni e richiedere all'APPALTATORE di emettere una nota di credito per l'importo della fattura contestata così come applicabile. Al ricevimento di tale nota di credito, la COMMITTENTE sarà tenuta a pagare la quota non contestata della fattura contestata. Una volta risolta la controversia, l'APPALTATORE dovrà presentare una fattura per gli importi dovuti e la COMMITTENTE dovrà effettuare il relativo pagamento in conformità alle disposizioni del CONTRATTO.

9.5

Né la presentazione né il pagamento o il mancato pagamento di una singola fattura o l'emissione di una nota di credito costituirà la risoluzione di una controversia, un mutuo consenso, un ripianamento del debito riconosciuto, né inciderà o determinerà altrimenti la rinuncia ai diritti delle PARTI qui previsti.

9.6

La COMMITTENTE avrà il diritto di compensare gli importi dalla stessa dovuti all'APPALTATORE qui previsti con le somme dovute alla COMMITTENTE dall'APPALTATORE. L'APPALTATORE dovrà pagare alla COMMITTENTE entro trenta (30) GIORNI dal ricevimento della fattura tutte le somme che risultano dallo stesso dovute una volta applicato tale diritto di compensazione.

9.7

La COMMITTENTE ha facoltà di subordinare il pagamento di quanto dovuto alla presentazione da parte dell'APPALTATORE della documentazione attestante l'avvenuto pagamento relativo a trattamenti retributivi, contributi previdenziali, contributi assicurativi obbligatori, esecuzione e versamento delle ritenute fiscali relativamente a proprio PERSONALE e, in caso di SUBAPPALTO, al PERSONALE dei propri SUBAPPALTATORI.

ART. 10 - VARIAZIONI

- 10.1 VARIAZIONE richiesta dalla COMMITTENTE

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 7 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

- La COMMITTENTE avrà il diritto in qualsiasi momento, tramite una VARIAZIONE, di modificare (mediante integrazioni, cancellazioni, sostituzioni o qualsiasi altra alterazione) lo scopo dei SERVIZI, la DATA DI COMPLETAMENTO o qualsiasi altra parte del CONTRATTO. Una volta ricevuta la richiesta della COMMITTENTE, l'APPALTATORE dovrà, entro 7 GIORNI o l'eventuale altro termine indicato dalla COMMITTENTE, approntare a proprie spese e presentare alla COMMITTENTE per la relativa autorizzazione scritta una valutazione e una stima di tutte le conseguenze che tale modifica avrebbe rispetto a PERSONALE, attrezzature e requisiti dei materiali, PREZZO CONTRATTUALE, tempistiche e/o DATA DI COMPLETAMENTO quale inevitabile conseguenza netta diretta, allegando ad ogni valutazione relativa alle modifiche un dossier di supporto dettagliato.
- 10.2 VARIAZIONE dovuta ad un'azione od omissione della COMMITTENTE
La COMMITTENTE potrà altresì autorizzare una VARIAZIONE qualora l'APPALTATORE possa dimostrare di aver subito un grave ritardo e/o ingenti costi aggiuntivi quale conseguenza diretta di una violazione o grave inadempimento da parte della COMMITTENTE. In tali circostanze, l'APPALTATORE dovrà, entro sette (7) GIORNI dal momento in cui l'APPALTATORE è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venire ragionevolmente a conoscenza dell'evento determinante la VARIAZIONE, richiedere per iscritto che la COMMITTENTE emetta una VARIAZIONE, fornendo i relativi dettagli del caso di cui al precedente Articolo 10.1.
- 10.3 Valutazione di una VARIAZIONE
Per la valutazione di una VARIAZIONE dovrà essere tenuto conto di fattori pertinenti, quali i tempi e/o i costi aggiuntivi direttamente necessari e inevitabili, fermo restando che i costi dovranno includere gli eventuali costi generali aggiuntivi ma non i profitti conseguiti sugli stessi. Qualora una VARIAZIONE determini la revoca di alcune parti del LAVORO, l'APPALTATORE dovrà sospendere l'esecuzione di tali parti del LAVORO e non avrà diritto a ricevere alcun importo salvo il risarcimento degli eventuali costi diretti inevitabili. Qualora nei DOCUMENTI CONTRATTUALI siano riportati tariffe e prezzi specifici o per determinare il PREZZO CONTRATTUALE siano stati altrimenti utilizzati tariffe e prezzi specifici, tali tariffe e prezzi dovranno essere impiegati, ove appropriato, anche per valutare qualsiasi adeguamento del PREZZO CONTRATTUALE e si riterrà, così come applicabile, che gli stessi rappresentino la totalità dei costi diretti sostenuti dall'APPALTATORE.
- 10.4 Requisiti obbligatori ai fini di una VARIAZIONE
Qualora l'APPALTATORE non presenti una richiesta di VARIAZIONE in conformità ai termini e alle condizioni sopra riportati e/o non fornisca stime e prove di supporto adeguate così come previsto all'Articolo 10.1, 10.2 e 10.3, l'APPALTATORE perderà ogni diritto ad ottenere tali VARIAZIONI, nonché ogni diritto relativo all'adeguamento del PREZZO CONTRATTUALE e/o della DATA DI COMPLETAMENTO.
- 10.5 Esecuzione di una VARIAZIONE
- Qualora decida di procedere a una VARIAZIONE e accetti la stima dell'APPALTATORE, la COMMITTENTE dovrà emettere una VARIAZIONE scritta con la descrizione completa delle modifiche. L'APPALTATORE dovrà sottoscrivere e restituire tale VARIAZIONE alla COMMITTENTE quale accettazione ad attenersi alla VARIAZIONE richiesta. L'APPALTATORE dovrà effettuare tutte le modifiche del caso (mediante integrazioni, cancellazioni, sostituzioni o qualsiasi altra alterazione) e rispettare strettamente il PROGRAMMA LAVORI, i termini e le condizioni riportati in tali VARIAZIONI, nonché tutti i requisiti previsti nel CONTRATTO rimasti invariati.
- 10.6 Disaccordo su una VARIAZIONE
Qualora le PARTI non raggiungano un accordo su una VARIAZIONE:
- (i) la COMMITTENTE avrà il diritto di stabilire le condizioni, compresi le modalità e l'importo e la relativa tempistica di fatturazione proposta, nonché qualsiasi adeguamento del PROGRAMMA LAVORI che la COMMITTENTE riterrà in buona fede equi e adeguati alle circostanze e l'APPALTATORE dovrà quindi procedere a modificare lo scopo dei SERVIZI, il PROGRAMMA LAVORI o qualsiasi altra parte del CONTRATTO.
- (ii) Il rappresentante della COMMITTENTE e il rappresentante dell'APPALTATORE dovranno entrambi continuare a compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo in merito ai termini e alle condizioni di tutte le VARIAZIONI in sospeso. Nel caso di un loro fallimento definitivo nel trovare un accordo, la controversia dovrà essere rimessa ai rispettivi alti dirigenti apicali della COMMITTENTE e dell'APPALTATORE, i quali dovranno quindi condurre tutte le trattative relative alla controversia in oggetto con l'assistenza del rappresentante della COMMITTENTE e del rappresentante dell'APPALTATORE. Qualora anche in tal caso le PARTI non riescano a giungere ad un accordo, la controversia dovrà essere risolta come previsto dalle disposizioni di cui all'Articolo 29.

ART. 11 - REQUISITI RELATIVI A SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

- 11.1 In tutti i luoghi in cui viene eseguito il SERVIZIO, l'APPALTATORE avrà la responsabilità di garantire, a proprie spese, la salute, la sicurezza e il benessere di tutto il PERSONALE coinvolto nella prestazione e/o nel controllo del SERVIZIO (compreso il personale della COMMITTENTE o del CLIENTE e TERZE PARTI designate), oltre al rispetto delle norme in materia di ambiente, in conformità a quanto richiesto dalle leggi o dai regolamenti applicabili.
- 11.2 Qualsiasi lavoro da eseguirsi presso la sede della COMMITTENTE e/o del CLIENTE (compreso qualsiasi sito off-shore) sarà soggetto a un regolamento specifico e ai requisiti di legge applicabili, che l'APPALTATORE dovrà rispettare quale parte del SERVIZIO. Il regolamento specifico e i requisiti di legge applicabili ad un SERVIZIO da eseguirsi presso il LUOGO DI LAVORO e il SITO saranno indicati nell'ORDINE DI APPALTO. Nessun SERVIZIO dovrà essere iniziato o eseguito in violazione o a dispetto delle disposizioni precedenti; qualsiasi violazione delle stesse costituirà un GRAVE

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 8 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

INADEMPIMENTO.

Oltre all'osservanza delle norme di legge alla quale è comunque autonomamente tenuto nell'ambito delle proprie responsabilità, l'APPALTATORE dovrà attenersi alle eventuali prescrizioni comunicate dal "Servizio HSE" della COMMITTENTE e tener conto di tutti gli accorgimenti necessari per evitare incidenti di qualsiasi genere o danni alle persone o cose.

- 11.3 L'idoneità tecnica professionale dell'APPALTATORE viene verificata da parte della COMMITTENTE attraverso l'acquisizione della documentazione prevista dall'art 26 D.Lgs. 81/08, ed eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla COMMITTENTE.
- 11.4 In caso l'APPALTATORE abbia necessità di subappaltare parte del lavoro in oggetto ad un SUBAPPALTATORE, l'APPALTATORE dovrà inviare la richiesta di autorizzazione al SUBAPPALTO alla COMMITTENTE, che, a seguito di opportune verifiche, potrà approvare il SUBAPPALTO. L'ingresso del SUBAPPALTATORE al LUOGO DI LAVORO o SITO è subordinato all'acquisizione ed alla APPROVAZIONE da parte della COMMITTENTE della documentazione di cui all'Articolo 11.3.
- 11.5 L'APPALTATORE si assume la piena responsabilità su quanto possa occorrere in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni in relazione ai lavori affidati dalla COMMITTENTE.

ART. 12 – PASSAGGIO DEL RISCHIO

- 12.1 L'APPALTATORE sarà responsabile della cura e della custodia dei beni interessati dalla prestazione del SERVIZIO in qualità di depositario, per cui alla DATA DI COMPLETAMENTO tali beni dovranno essere in buone condizioni e conformi da ogni punto di vista ai requisiti previsti dal CONTRATTO.

ART. 13 - PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

- 13.1 Il titolo di proprietà relativo a tutti i beni, materiali e immateriali, riguardanti il SERVIZIO o una qualunque parte dello stesso passerà alla COMMITTENTE non appena tali beni siano stati approntati, inglobati o usati per la prestazione del SERVIZIO, o consegnati alla COMMITTENTE o pagati dalla COMMITTENTE (a seconda di quale circostanza si verifichi prima). Tutti i SERVIZI dovranno essere identificati chiaramente come di proprietà della COMMITTENTE e detenuti per conto della stessa.

ART. 14 - IMPOSTE E TASSE

- 14.1 L'APPALTATORE sarà l'unico responsabile per tutte le TASSE correlate al SERVIZIO applicate o imposte all'APPALTATORE (comprese, senza con ciò limitare quanto sopra, le TASSE relative al PERSONALE), di cui l'APPALTATORE dovrà quindi farsi carico. L'APPALTATORE dovrà altresì adempiere a tutti gli obblighi amministrativi e di registra-

zione e deregistrazione, tenere registrazioni contabili appropriate e presentare adeguatamente tutti i documenti necessari. L'APPALTATORE dovrà provvedere a che ogni SUBAPPALTATORE si faccia carico e paghi tutte le TASSE correlate al SERVIZIO applicate o imposte a tale SUBAPPALTATORE (comprese, senza con ciò limitare quanto sopra, le TASSE relative al PERSONALE), nonché adempia a tutti gli obblighi amministrativi e di registrazione e deregistrazione, tenga delle registrazioni contabili appropriate e presenti adeguatamente tutti i documenti necessari.

Di conseguenza, l'APPALTATORE dichiara che, salvo altrimenti espressamente specificato nell'ORDINE DI APPALTO, il PREZZO CONTRATTUALE, stabilito sulla base di prezzi forfettari, tariffe unitarie e temporali e competenze riportate nell'ORDINE DI APPALTO, includerà tutte le TASSE, le competenze, i prelievi fiscali, le imposte, i dazi, gli oneri e gli altri elementi simili (comprese tutte le spese dirette e indirette per pagare gli stessi e tutte le penali e le multe riguardanti uno qualunque degli elementi sopra elencati) a cui l'APPALTATORE è soggetto, senza alcuna eccezione di sorta.

- 14.2 L'APPALTATORE si impegna a INDENNIZZARE e tenere indenne il GRUPPO DELLA COMMITTENTE e il CLIENTE rispetto a tutti i CLAIM di qualunque tipo correlati a qualsiasi accertamento o imposizione riguardante qualunque TASSA in capo all'APPALTATORE o a qualsiasi SUBAPPALTATORE connessi al SERVIZIO, compresi tutti i relativi costi di adempimento. La COMMITTENTE potrà compensare gli eventuali importi dovuti dall'APPALTATORE ai sensi del presente INDENNIZZO con eventuali somme che la COMMITTENTE deve pagare all'APPALTATORE ai sensi del presente CONTRATTO.

- 14.3 L'APPALTATORE si farà carico di tutti gli sdoganamenti necessari e di autorizzazioni governative richieste per l'eventuale trasferimento di PERSONALE e/o beni da e verso una qualunque giurisdizione, compresa quella in cui si trova il SITO. Qualora specificatamente richiesto dall'APPALTATORE, la COMMITTENTE dovrà supportare l'APPALTATORE nella misura ragionevolmente necessaria rispetto all'ottenimento di assistenza all'importazione o di altre autorizzazioni governative richieste per il trasferimento di PERSONALE e beni/attrezzature da e verso una qualunque giurisdizione.

- 14.4 L'APPALTATORE dovrà, ove necessario, farsi carico a proprio rischio, a proprie spese e sotto la propria responsabilità esclusiva di tutti i DAZI DOGANALI, i dazi d'importazione e gli altri oneri di qualunque tipo relativi all'importazione ed esportazione/re-esportazione di materiali, attrezzature, beni di consumo, pezzi di ricambio e, in generale, qualunque altra cosa necessaria per eseguire rilavorazioni, riparazioni e/o ritestaggi coperti da garanzia o dovuti ad azioni, omissioni o inadempienze dell'APPALTATORE e di qualsiasi SUBAPPALTATORE durante il PERIODO DI GARANZIA.

ART. 15 - CESSIONE

- 15.1 L'APPALTATORE non potrà cedere, novare o trasferire, in

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 9 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

- tutto o in parte, i propri obblighi o diritti previsti dal CONTRATTO o un qualunque beneficio o interesse ad essi relativo senza la previa APPROVAZIONE scritta della COMMITTENTE.
- 15.2 La COMMITTENTE potrà, in qualsiasi momento previa notifica scritta all'APPALTATORE, cedere, novare o trasferire, in tutto o in parte, i propri obblighi o diritti previsti dal CONTRATTO al CLIENTE o a un'AFFILIATA della COMMITTENTE senza il consenso dell'APPALTATORE.
- 15.3 La COMMITTENTE potrà in qualsiasi momento cedere, novare o trasferire, in tutto o in parte, i propri obblighi o diritti previsti dal CONTRATTO a una qualsiasi altra TERZA PARTE, purché abbia ottenuto il previo consenso scritto dell'APPALTATORE, il quale consenso non dovrà essere rifiutato o ritardato senza motivo.
- 15.4 Le PARTI convengono che, in caso di cessione, novazione o trasferimento così come qui descritto, esse perfezioneranno immediatamente un accordo formale in cui venga specificata la data di cessione, novazione o trasferimento degli interessi, la quale sarà efficace a fronte dell'assunzione scritta da parte dell'avente causa di tutti gli obblighi del cedente di cui nel CONTRATTO. In caso di cessione del CONTRATTO da parte della COMMITTENTE, l'APPALTATORE dovrà rimettere le garanzie bancarie (se presenti) a favore dell'avente causa.

ART. 16 - SUBAPPALTO

- 16.1 L'APPALTATORE non potrà subappaltare la totalità del SERVIZIO. L'APPALTATORE non potrà subappaltare alcuna parte del SERVIZIO senza una previa APPROVAZIONE; in caso contrario si applicherà l'Articolo 21.2. A prescindere da qualsiasi previa APPROVAZIONE, l'APPALTATORE sarà responsabile delle azioni od omissioni compiute da qualunque SUBAPPALTATORE.
- 16.2 La COMMITTENTE avrà il diritto di approvare il testo di ciascun SUBAPPALTO. L'APPALTATORE non potrà cambiare nessuno dei SUBAPPALTATORI o modificare sostanzialmente i loro SUBAPPALTI senza una previa APPROVAZIONE.
- 16.3 L'APPALTATORE dovrà garantire che ogni SUBAPPALTO preveda:
- che la COMMITTENTE abbia il diritto di richiedere la cessione del SUBAPPALTO alla COMMITTENTE stessa o al CLIENTE;
 - che il SUBAPPALTO sia subordinato all'esistenza e alla validità del CONTRATTO e che l'APPALTATORE abbia il diritto di risolverlo secondo termini conformi all'Articolo 21.2 (Risoluzione), compresa la risoluzione immediata del SUBAPPALTO in caso di conclusione della totalità o di una parte del SERVIZIO a seguito della conclusione, in tutto o in parte, del PROGETTO;
 - che il SUBAPPALTATORE debba stipulare le assicurazioni di cui all'Articolo 20 (Assicurazione) – così come eventualmente modificato nell'ORDINE DI APPALTO;
 - diritti di verifica secondo termini conformi alle disposizioni ri-

- portate all'Articolo 17.0 (Audit), esercitabili dalla COMMITTENTE, dal CLIENTE e dai loro rappresentanti autorizzati; obblighi equivalenti a quelli di cui agli Articoli 6 (Ispezione), 7 (Garanzia), 11 (Requisiti relativi a salute, sicurezza e ambiente), 18 (Diritti di proprietà industriale/intellettuale), 22 (Informazioni riservate), 23 (Pubblicità), 27 (Codice di condotta) e 28 (Obblighi in materia di anticorruzione);
- che l'APPALTATORE debba gestire, controllare e supervisionare la prestazione del SERVIZIO da parte dei SUBAPPALTATORI e debba provvedere a verificare e far sì che tutti i SUBAPPALTI vengano eseguiti nel pieno rispetto di quanto richiesto dal CONTRATTO. L'esercizio da parte della COMMITTENTE e/o del CLIENTE dei propri diritti di ispezione e di verifica tecnica e finanziaria dei SUBAPPALTATORI previsti dal CONTRATTO non solleva l'APPALTATORE dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità in merito.
- 16.4 La COMMITTENTE potrà richiedere all'APPALTATORE di cedere o novare, in tutto o in parte, i SUBAPPALTI alla COMMITTENTE o al CLIENTE, inviando all'APPALTATORE un'apposita notifica scritta. A seguito della ricezione di tale notifica, l'APPALTATORE dovrà immediatamente cedere o novare tali SUBAPPALTI alla COMMITTENTE o al CLIENTE.
- 16.5 Qualora, durante l'esecuzione del CONTRATTO, la COMMITTENTE ritenga, a propria discrezione, che un SUBAPPALTATORE non sia qualificato ad eseguire il SERVIZIO subappaltato, l'APPALTATORE dovrà risolvere il SUBAPPALTO, senza alcun diritto ad alcun risarcimento o INDENNIZZO per eventuali danni o variazioni al PROGRAMMA LAVORI.

ART. 17 - AUDIT

- 17.1 La COMMITTENTE e/o i suoi rappresentanti autorizzati, compreso a tal fine il CLIENTE, avranno il diritto di esaminare e verificare, a proprie spese, la documentazione dell'APPALTATORE al fine di verificare il rispetto di quanto richiesto dal CONTRATTO, nonché di avere accesso a tutte le informazioni relative agli ordini d'acquisto e di subappalto, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili e/o di qualsiasi informazione non correlata al SERVIZIO.
- 17.2 Tali ispezioni e verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento dalla DATA DI ENTRATA IN VIGORE e fino a dieci (10) anni dalla data in cui il CONTRATTO è stato concluso o risolto. La COMMITTENTE e/o il CLIENTE faranno il possibile per effettuare tali ispezioni e verifiche in modo da arrecare il minor disagio possibile all'APPALTATORE.

ART. 18 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE

- 18.1 Qualora i SERVIZI riguardino attività di ingegneria e progettazione, tutti i DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE spetteranno alla COMMITTENTE.
- 18.2 Diritti della COMMITTENTE relativamente ai DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE di proprietà dell'APPALTATORE

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 10 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

- L'APPALTATORE dovrà, direttamente o indirettamente, concedere alla COMMITTENTE e al CLIENTE, ai loro successori e agli aventi causa, una licenza d'uso irrevocabile, non esclusiva e valida a livello mondiale, relativamente a tutti i DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE posseduti dall'APPALTATORE alla DATA DI ENTRATA IN VIGORE, nonché tutti i DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE di proprietà dell'APPALTATORE maturati, acquisiti od ottenuti nel corso della prestazione dei SERVIZI. L'APPALTATORE dovrà procurarsi dalla proprie AFFILIATE e dai propri SUBAPPALTATORI un impegno analogo.
- 18.3 L'APPALTATORE conviene di INDENNIZZARE la COMMITTENTE e/o il CLIENTE rispetto a qualsiasi CLAIM che possa essere avanzato in qualsiasi momento nei confronti della COMMITTENTE e/o del CLIENTE per effetto della violazione di presunti DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE relativi al SERVIZIO.
- 18.4 Risarcimento in caso di violazione di brevetti
L'APPALTATORE conviene di INDENNIZZARE la COMMITTENTE e/o il CLIENTE rispetto a qualsiasi azione, causa, rivendicazione o richiesta che possa essere avanzata in qualsiasi momento nei confronti della COMMITTENTE e/o del CLIENTE per effetto della violazione di presunti brevetti relativi a:
- (i) uso, progettazione, composizione, modalità di fabbricazione o altri particolari di uno o più degli elementi del SERVIZIO o di una qualsiasi combinazione o parte degli stessi, forniti dall'APPALTATORE e/o dai SUBAPPALTATORI,
 - (ii) e/o, così come applicabile, uso di materie prime, composizione dei materiali, trattamento termico o altri elementi rientranti nella prestazione del SERVIZIO o di una qualsiasi parte dello stesso forniti o usati dall'APPALTATORE e/o dai SUBAPPALTATORI;
 - (iii) e/o uso di strumenti, macchinari o dispositivi utilizzati dall'APPALTATORE e/o dai SUBAPPALTATORI per la prestazione del SERVIZIO.
- 18.5 Difesa della COMMITTENTE e del CLIENTE da parte dell'APPALTATORE
L'APPALTATORE si impegna a difendere la COMMITTENTE e/o il CLIENTE contro ogni eventuale azione, causa, rivendicazione o richiesta per conto della COMMITTENTE e/o del CLIENTE.
Qualora detta difesa sia condotta dall'APPALTATORE, la COMMITTENTE e/o il CLIENTE avranno il diritto di essere rappresentati da un consulente legale di loro fiducia e dovranno collaborare pienamente alla difesa contro tale azione, causa, rivendicazione o richiesta, fornendo tutte le prove a loro disposizione.
Sia che la difesa sia condotta dalla COMMITTENTE/dal CLIENTE sia che sia condotta dall'APPALTATORE, tutti i costi e le spese (comprese quelle legali) saranno a carico dell'APPALTATORE; inoltre l'APPALTATORE dovrà tenere la COMMITTENTE e/o il CLIENTE indenni e al riparo da tutte le spese sostenute e da tutti i danni o le altre somme riconosciute a carico della COMMITTENTE e/o il CLIENTE nell'ambito di una qualunque azione, causa, rivendicazione o richiesta.
- 18.6 Eliminazione della fonte di violazione
In relazione a qualsiasi azione, causa, rivendicazione o richiesta di cui sopra, l'APPALTATORE avrà il diritto, a proprie spese, di:
- (i) acquisire l'immunità rispetto a qualsiasi azione, causa, rivendicazione o richiesta relativa alla violazione di brevetti;
 - (ii) e/o acquisire la licenza relativa ai brevetti su cui si basa tale azione, causa, rivendicazione o richiesta per la progettazione, il funzionamento, la manutenzione o l'uso da parte della COMMITTENTE e del CLIENTE;
 - (iii) e/o apportare i cambiamenti necessari per eliminare la presunta violazione, fatta salva una previa APPROVAZIONE in merito, restando inteso che qualsiasi rifiuto da parte della COMMITTENTE o del CLIENTE non comprometterà o inciderà in alcun modo sui loro diritti di cui ai successivi Articoli 18.8 e 18.9 e che qualsiasi APPROVAZIONE non implicherà l'accettazione da parte della COMMITTENTE e/o del CLIENTE di modifiche che potrebbero, in qualsiasi momento, risultare esse stesse una violazione.
- 18.7 Notifica di possibili cause per violazione
Qualora l'APPALTATORE sia o venga a conoscenza di brevetti in relazione ai quali potrebbe essere ragionevolmente avviata una causa per violazione a fronte dell'utilizzo da parte della COMMITTENTE di eventuali FORNITURE DELLA COMMITTENTE e/o processi forniti, progettati o espressamente richiesti all'APPALTATORE dalla COMMITTENTE, l'APPALTATORE dovrà immediatamente informare la COMMITTENTE in merito.
L'APPALTATORE dovrà adottare tutte le misure necessarie e appropriate per garantire che i propri dipendenti, agenti, rappresentanti, AFFILIATE e SUBAPPALTATORI si attengano e rispettino le disposizioni riportate nel presente Articolo.
- 18.8 Diritto di proprietà sui documenti forniti dalla COMMITTENTE e sulle FORNITURE DELLA COMMITTENTE
- (a) Diritti di proprietà sui documenti forniti dalla COMMITTENTE
Tutti i documenti forniti dalla COMMITTENTE, a prescindere che siano della COMMITTENTE o del CLIENTE, rimarranno di proprietà della COMMITTENTE o del CLIENTE e dovranno essere restituiti dall'APPALTATORE alla COMMITTENTE non appena essi non risultino più necessari per la prestazione del SERVIZIO e, in ogni caso, al più tardi al momento della consegna della documentazione finale. L'APPALTATORE potrà tuttavia tenerne una copia a soli fini di registrazione.
 - (b) Diritti di proprietà sulle FORNITURE DELLA COMMITTENTE
Le FORNITURE DELLA COMMITTENTE rimarranno di proprietà della COMMITTENTE e, qualora richiesto, dovranno essere immediatamente riconsegnati alla SOCIETÀ, a prescindere che la COMMITTENTE abbia pagato o meno il SERVIZIO eseguito dall'APPALTATORE, fermo restando che la COMMITTENTE avrà l'obbligo di pagare le somme ancora dovute all'APPALTATORE in conformità alle disposizioni del CONTRATTO.
- 18.9 Diritto di proprietà sui documenti dell'APPALTATORE

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 11 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

- a) Tutti i documenti dell'APPALTATORE riguardanti le normali operazioni dell'APPALTATORE che non siano stati specificamente elaborati in relazione al SERVIZIO rimarranno di proprietà dell'APPALTATORE.
- b) Tutti i documenti dell'APPALTATORE, salvo i documenti dell'APPALTATORE di cui al precedente paragrafo a), diverranno, a decorrere dall'inizio del SERVIZIO, di proprietà della COMMITTENTE e, di conseguenza, di proprietà del CLIENTE e, qualora richiesto, dovranno essere immediatamente riconsegnati alla COMMITTENTE. L'APPALTATORE terrà tuttavia una copia d'archivio di tali documenti fino alla scadenza di tutti i propri obblighi previsti dal CONTRATTO soggetti alle disposizioni del presente Articolo e a quelle del successivo Articolo 22 (INFORMAZIONI RISERVATE).
- c) Le disposizioni di cui sopra si applicheranno *mutatis mutandis* ai documenti dell'APPALTATORE emessi dai SUBAPPALTATORI.

ART. 19 - DANNI INDIRECTI

- 19.1 Salvo DOLO o COLPA GRAVE e/o un rimedio contrattuale espressamente previsto nel CONTRATTO, il GRUPPO DELLA COMMITTENTE e il GRUPPO DELL'APPALTATORE non saranno responsabili l'uno verso l'altro per DANNI INDIRECTI.

ART. 20 - ASSICURAZIONE

- 20.1 L'APPALTATORE dovrà, a proprie spese, stipulare e mantenere, nonché far sì che i propri SUBAPPALTATORI stipulino e mantengano in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e di eventuali sue proroghe, compreso qualsiasi PERIODO DI GARANZIA, le assicurazioni indicate nell'ORDINE DI APPALTO, per gli importi specificati o i relativi equivalenti in altra valuta accettabile per la SOCIETÀ, fermo restando che le polizze assicurative potranno coprire i rischi in maniera diversa da quella indicata qui di seguito, a condizione che tutti i rischi in questione siano debitamente coperti. Le somme assicurate riportate nell'ORDINE DI APPALTO rappresentano i requisiti minimi e non i limiti di responsabilità in capo alla controparte, e non dovranno essere interpretate come il benessere da parte della COMMITTENTE a che queste sostituiscano la responsabilità dell'APPALTATORE eccedente gli importi indicati, salvo altrimenti concordato nel CONTRATTO.
- L'APPALTATORE avrà l'obbligo di stipulare e mantenere valide per tutta la durata del CONTRATTO le polizze assicurative indicate nello stesso, presso compagnie d'assicurazione con rating minimo di solidità finanziaria non inferiore a "BBB", quotato da Standard And Poor's (S&P) o altra agenzia di rating equivalente, alla data di assegnazione del CONTRATTO.
- 20.2 L'APPALTATORE dovrà stipulare e mantenere le assicurazioni specificate di seguito:

(i) Assicurazione (obbligatoria) a copertura dei salari, degli infortuni sul lavoro e delle malattie

professionali (Workmen's Compensation): se prevista come obbligatoria dalla LEGGE (es: INAIL), l'APPALTATORE dovrà provvedere all'esatto pagamento del premio, secondo l'inquadramento previsto.

(ii) Assicurazione di responsabilità civile per i prestatori d'opera (RCO – Employer's Liability) con un massimale per sinistro e per persona non inferiore a quello indicato nell'ORDINE DI APPALTO o comunque non inferiore al massimale richiesto dalle leggi applicabili, se superiore.

Tale copertura dovrà avere validità territoriale "Mondo", includere copertura per le spese legali nonché coprire il personale qualora si trovi all'estero o come trasportato su mezzi di trasporto di proprietà o nella disponibilità della COMMITTENTE e coprire ogni eventuale azione di regresso da enti statali o parastatali (es: INPS, INAIL etc.). Questa assicurazione dovrà infine prevedere che i CLAIM formulati dal personale nei confronti del GRUPPO DELLA COMMITTENTE dovranno essere considerati come avanzati nei confronti dell'APPALTATORE ed INDENNIZZATI da tale polizza.

(iii) Assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT – Third Party Liability), compresa l'assicurazione di responsabilità civile professionale, che copra tutte le circostanze, con un massimale non inferiore a quello indicato nell'ORDINE DI APPALTO quale massimale unico complessivo per sinistro. Tale copertura dovrà avere validità territoriale non in contrasto con l'esecuzione dei SERVIZI ed includere la copertura per le spese legali.

Tutte le franchigie applicabili alle polizze di cui sopra saranno ad esclusivo carico dell'APPALTATORE. In aggiunta a quanto sopra, l'APPALTATORE sarà tenuto a stipulare e mantenere qualsiasi assicurazione ulteriore richiesta da una qualunque AUTORITÀ competente in relazione ad una qualsiasi parte del SERVIZIO.

- 20.3 Tutte le polizze richieste all'APPALTATORE opereranno a primo rischio, dovranno includere il GRUPPO DELLA COMMITTENTE e il CLIENTE come assicurati aggiunti e dovranno prevedere che le compagnie d'assicurazione rinuncino a ogni diritto di rivalsa nei confronti del GRUPPO DELLA COMMITTENTE ed i suoi assicuratori nei limiti delle responsabilità assunte dall'APPALTATORE ai sensi del CONTRATTO.

- 20.4 Prima di iniziare il SERVIZIO, l'APPALTATORE dovrà fornire alla COMMITTENTE le copie delle polizze di assicurazione indicate all'Art. 20.2 e, in seguito, i rispettivi rinnovi. L'APPALTATORE dovrà elencare tutte le proprie assicurazioni di cui al presente CONTRATTO e/o all'ORDINE DI APPALTO, dichiarando fin da ora che le stesse sono conformi alle disposizioni del presente CONTRATTO. Qualora in un qualsiasi momento l'APPALTATORE ometta o si rifiuti di fornire una qualunque assicurazione sopra descritta nel presente Articolo o qualora tale assicurazione venga cancellata o estinta o ridotta in maniera sostanziale, la COMMITTENTE e/o il CLIENTE avranno il diritto, ma non l'obbligo, di procurarsi

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 12 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

detta assicurazione, detraendo il relativo costo dalle somme che spettano o spetteranno all'APPALTATORE. Tutti i costi aggiuntivi sostenuti dalla COMMITTENTE e/o dal CLIENTE per procurarsi detta assicurazione o qualsiasi danno dovuto al fatto che l'APPALTATORE abbia omesso o si sia rifiutato di fornire l'assicurazione in questione o che l'assicurazione sia stata cancellata, estinta o ridotta in maniera sostanziale, saranno a carico dell'APPALTATORE.

20.5 Qualora l'assicurazione dell'APPALTATORE non protegga un qualunque membro del GRUPPO DELL'APPALTATORE, l'APPALTATORE dovrà, senza alcun costo aggiuntivo per la COMMITTENTE, garantire che i membri del GRUPPO DELL'APPALTATORE stipolino e mantengano l'assicurazione richiesta e, su richiesta della COMMITTENTE, dovrà fornire i relativi certificati che attestino che l'assicurazione richiesta è debitamente in vigore.

20.6 L'APPALTATORE sarà responsabile, manleverà e terrà indenne la COMMITTENTE da ogni conseguenza dannosa e onere, incluse le spese legali, che dovessero derivare, per qualunque ragione, da un mancato pagamento dell'indennizzo assicurativo da parte degli assicuratori dell'APPALTATORE o dalla mancata stipula o mantenimento, da parte dell'APPALTATORE, delle coperture assicurative richieste dal CONTRATTO. Inoltre, in caso di mancata stipula o mantenimento, da parte dell'APPALTATORE, delle coperture assicurative richieste dal CONTRATTO, ferme restando tutte le responsabilità a carico dello stesso di fronte alla legge e a fronte del CONTRATTO, la COMMITTENTE si riserva il diritto di risolvere il CONTRATTO, come indicato all'Articolo 21 "Sospensione, Risoluzione".

20.7 A prescindere da qualsiasi altra disposizione riportata nel CONTRATTO, nessuna assicurazione prevista nel CONTRATTO dovrà essere interpretata come una limitazione di responsabilità dell'APPALTATORE e sarà sempre eccedente rispetto a qualsiasi limitazione di responsabilità prevista nel CONTRATTO.

ART. 21 - SOSPENSIONE - RISOLUZIONE

21.1 Sospensione

La COMMITTENTE avrà il diritto, tramite l'invio di un'apposita notifica all'APPALTATORE, di sospendere il SERVIZIO o una qualsiasi parte dello stesso nella misura specificata nella notifica per uno qualunque dei seguenti motivi:

- (a) nel caso di un qualunque inadempimento dell'APPALTATORE; o
- (b) nel caso in cui la sospensione si renda necessaria per la corretta esecuzione o per la sicurezza del SERVIZIO o delle persone; o
- (c) per *convenienza* della COMMITTENTE; o
- (d) in caso di sospensione del CONTRATTO a monte relativo al PROGETTO stipulato con il CLIENTE.

(i) Al ricevimento di tale notifica, l'APPALTATORE dovrà, salvo istruito diversamente: (a) interrompere il SERVIZIO o la parte del SERVIZIO specificata nella notifica alla data e nella misura indicate; (b) adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i costi e le perdite della COMMITTENTE e dell'APPALTATORE, comprese l'immediata interruzione

della trasmissione di ulteriori ordini e di ulteriori SUBAPPALTI relativamente alla parte del SERVIZIO sospesa, salvo quanto eventualmente specificato nella notifica; (c) compiere immediatamente ogni sforzo per ottenere la sospensione in termini soddisfacenti per la COMMITTENTE di tutti gli ordini e i SUBAPPALTI in sospeso nella misura in cui questi riguardino l'esecuzione della parte del SERVIZIO sospesa; (d) proseguire l'esecuzione di tutte le parti del CONTRATTO non sospese.

(ii) In caso di inadempimento dell'APPALTATORE e prima dell'emissione da parte della COMMITTENTE di una notifica per la sospensione del SERVIZIO o di una qualsiasi parte dello stesso, la COMMITTENTE dovrà inviare all'APPALTATORE una notifica in merito a tale inadempimento specificandone i dettagli. Qualora, al ricevimento di detta notifica, l'APPALTATORE non avvii immediatamente o entro il termine indicato nella notifica della COMMITTENTE e successivamente porti avanti in maniera continuativa un'opportuna azione soddisfacente per la COMMITTENTE per sanare tale violazione, la COMMITTENTE potrà emettere una notifica di sospensione in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 21.1.

(iii) A meno che la sospensione non derivi da un inadempimento dell'APPALTATORE, il PREZZO CONTRATTUALE e il programma dovranno essere adeguati in conformità all'Articolo 10 - VARIAZIONI, fermo restando che qualsiasi attività di stoccaggio non comporterà alcun costo aggiuntivo per la COMMITTENTE.

(iv) Qualora la sospensione derivi da un inadempimento dell'APPALTATORE, la COMMITTENTE avrà il diritto di recuperare dall'APPALTATORE tutti i costi aggiuntivi ragionevolmente sostenuti dalla COMMITTENTE.

(v) Nel caso di una qualunque sospensione, la COMMITTENTE e l'APPALTATORE dovranno incontrarsi con l'obiettivo di concordare una linea d'azione accettabile per entrambi, da implementare durante il periodo di sospensione. La COMMITTENTE potrà, mediante l'invio di un'ulteriore notifica, istruire l'APPALTATORE di riprendere il SERVIZIO.

(vi) Qualora la durata di una qualsiasi sospensione non derivante da un inadempimento dell'APPALTATORE superi 120 GIORNI, l'APPALTATORE potrà inviare una notifica alla COMMITTENTE per richiedere il permesso, entro quattordici (14) GIORNI dal ricevimento di tale notifica, di proseguire con il SERVIZIO o con quella parte del SERVIZIO oggetto di sospensione. Qualora entro detto termine di quattordici (14) GIORNI la COMMITTENTE non conceda tale permesso, l'APPALTATORE, mediante l'invio di un'ulteriore notifica, potrà (ma senza alcun obbligo in merito) decidere di considerare la sospensione in uno dei seguenti modi: (a) qualora riguardi solo una parte del SERVIZIO, come una cancellazione di detta parte ai sensi dell'Articolo 10 - VARIAZIONI; o (b) qualora riguardi la totalità del SERVIZIO, come una risoluzione in conformità alla clausola riportata di seguito.

21.2 Risoluzione

La COMMITTENTE potrà risolvere il CONTRATTO nelle seguenti circostanze:

(a) Risoluzione per inadempimento

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 13 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

- (i) Nel caso di un inadempimento da parte dell'APPALTATORE che possa essere sanato, la COMMITTENTE dovrà inviare all'APPALTATORE una diffida ad adempiere e qualora, al ricevimento di detta diffida, l'APPALTATORE non avvii e porti successivamente avanti un'opportuna azione soddisfacente per la COMMITTENTE per sanare tale violazione entro dieci (10) GIORNI, la COMMITTENTE potrà, in qualsiasi momento successivo, risolvere il CONTRATTO mediante l'invio all'APPALTATORE di un'apposita notifica scritta in merito.
- (ii) Nel caso di un GRAVE INADEMPIMENTO, la COMMITTENTE potrà risolvere immediatamente il CONTRATTO mediante l'invio all'APPALTATORE di un'apposita notifica scritta in merito.
- (iii) In caso di fallimento o insolvenza dell'APPALTATORE, o qualora lo stesso non sia in grado di pagare i propri debiti man mano che questi giungono a scadenza o venga messo in liquidazione, o qualora venga emesso contro lo stesso un provvedimento di nomina di un curatore fallimentare o un ordine di liquidazione, o venga presentata un'istanza o una domanda per ottenere tali provvedimenti, o l'APPALTATORE raggiunga un concordato preventivo o porti avanti l'attività sotto la guida di un curatore, un amministratore fiduciario, un liquidatore o un supervisore a beneficio dei propri creditori o qualora venga compiuta un'qualsiasi azione o si verifichi un qualunque evento che, ai sensi delle leggi applicabili, produca un effetto analogo ad una qualunque azione od evento sopra elencato, la COMMITTENTE potrà risolvere il CONTRATTO in qualsiasi momento mediante l'invio all'APPALTATORE di un'apposita notifica scritta in merito.
- (iv) La risoluzione entrerà in vigore a decorrere dalla data specificata nella notifica scritta ("DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RISOLUZIONE"). In tal caso, l'APPALTATORE non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore per il SERVIZIO prestato prima della risoluzione fino a che il SERVIZIO (quale che sia il caso) non sarà stato completato in maniera soddisfacente per la COMMITTENTE e la COMMITTENTE non avrà accertato in via definitiva tutti i costi. Fatto salvo il compenso per gli eventuali SERVIZI eseguiti in maniera soddisfacente prima della risoluzione, l'APPALTATORE non avrà diritto ad alcun compenso successivamente alla DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RISOLUZIONE.
- (v) In caso di risoluzione in conformità all'Articolo 21.2(a), la COMMITTENTE avrà il diritto di recuperare dall'APPALTATORE tutti i costi sostenuti dalla COMMITTENTE per procurarsi una prestazione alternativa del SERVIZIO ad opera di una TERZA PARTE in eccesso rispetto ai costi che la COMMITTENTE avrebbe sostenuto qualora il CONTRATTO non fosse stato risolto. La responsabilità finanziaria dell'APPALTATORE sarà limitata ad una somma equivalente ai costi incrementali di fatto sostenuti dalla COMMITTENTE e, in ogni caso, ad una somma non superiore al cento per cento (100%) del PREZZO CONTRATTUALE oltre a tutti i costi di mobilitazione (e rimobilitazione e demobilitazione, così come applicabile) ragionevoli e documentati necessari per l'esecuzione della parte del SERVIZIO in questione.
- (b) Recesso della COMMITTENTE
La COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO:
- (i) In qualsiasi momento senza giusta causa o giustificato motivo mediante l'invio all'APPALTATORE di un'apposita notifica scritta in cui venga specificata la data del recesso. Alla data di entrata in vigore di tale recesso, l'APPALTATORE dovrà interrompere la prestazione dei SERVIZI e rispettare le istruzioni della COMMITTENTE in merito a detto recesso. La COMMITTENTE dovrà pagare all'APPALTATORE un compenso per i SERVIZI eseguiti in maniera soddisfacente fino alla data di recesso così come previsto nel CONTRATTO, unitamente agli eventuali costi diretti ragionevoli necessariamente sostenuti dall'APPALTATORE per rispettare le istruzioni della COMMITTENTE in merito a tale recesso, compresi tutti i costi ragionevoli per la cancellazione/risoluzione degli eventuali SUBAPPALTI affidati o assegnati per il LAVORO. Tali costi saranno soggetti a una verifica soddisfacente per la COMMITTENTE. Quanto sopra costituirà l'unico compenso dovuto all'APPALTATORE e l'unica responsabilità della COMMITTENTE nei confronti dell'APPALTATORE in caso recesso.
- (ii) Quale parziale eccezione a quanto sopra, qualora previsto nell'ORDINE DI APPALTO, entro il termine ivi espressamente indicato, la COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere immediatamente il CONTRATTO mediante l'invio all'APPALTATORE di una notifica di risoluzione; resta inteso che in dette circostanze la COMMITTENTE dovrà pagare all'APPALTATORE l'indennità di recesso a tal fine espressamente indicata nell'ORDINE DI APPALTO. Detto importo costituirà l'unico compenso dovuto all'APPALTATORE e l'unica responsabilità della COMMITTENTE nei confronti dell'APPALTATORE in caso di risoluzione per comodità avvenuta entro il termine in questione.
- (c) In caso di risoluzione del CONTRATTO per qualsiasi motivo, l'APPALTATORE dovrà:
- (a) interrompere la prestazione del SERVIZIO e l'adempimento dei propri obblighi previsti dal CONTRATTO e rispettare le istruzioni della COMMITTENTE in merito a tale risoluzione, sforzandosi

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 14 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

- costantemente per ridurre i relativi costi;
- (b) consegnare immediatamente alla COMMITTENTE tutti i documenti nel formato originale approntati o ottenuti dall'APPALTATORE in relazione al SERVIZIO di cui nel CONTRATTO risoltò;
 - (c) eseguire le istruzioni della COMMITTENTE relative alla cancellazione o cessione di eventuali SUBAPPALTI e a qualsiasi altro aspetto derivante dal CONTRATTO oggetto di risoluzione che la COMMITTENTE riterrà necessarie o opportune;
 - (d) concedere alla COMMITTENTE o ai soggetti dalla stessa designati il pieno diritto di accesso alle strutture dell'APPALTATORE ai fini della rimozione e/o acquisizione del SERVIZIO di cui nel CONTRATTO o della parte pertinente del SERVIZIO in questione, nonché della rimozione e/o presa in consegna di tutti i materiali e le attrezzature acquistati per il SERVIZIO; e
 - (e) qualora richiesto dalla COMMITTENTE, cedere alla COMMITTENTE o ai soggetti dalla stessa designati i diritti relativi al SERVIZIO eventualmente acquisiti dall'APPALTATORE.

A seguito della risoluzione/recesso del CONTRATTO, l'APPALTATORE dovrà lasciare presso l'area di lavoro tutte le proprie attrezzature, i propri macchinari, ecc. che la COMMITTENTE vorrà utilizzare per completare il LAVORO; per l'utilizzo di tali attrezzature e macchinari, la COMMITTENTE dovrà pagare all'APPALTATORE un canone di noleggio equo. Salvo espressamente altrove previsto, l'APPALTATORE non avrà in nessun caso diritto ad alcun eventuale profitto o ad alcun risarcimento di costi o danni a fronte di una risoluzione del CONTRATTO prevista nel presente Articolo 21.2.

ART. 22 - INFORMAZIONI RISERVATE

- 22.1 Tutte le informazioni fornite o comunicate all'APPALTATORE dal GRUPPO DELLA COMMITTENTE o acquisite altrimenti dall'APPALTATORE in relazione al CONTRATTO, comprese eventuali informazioni riguardanti il CLIENTE, dovranno essere trattate dall'APPALTATORE come riservate anche quando non espressamente indicate come tali e non dovranno essere pubblicate, divulgate, utilizzate, riprodotte o copiate dall'APPALTATORE senza una previa APPROVAZIONE scritta salvo nella misura necessaria per l'esecuzione del CONTRATTO. L'APPALTATORE dovrà garantire che le disposizioni riportate nel presente Articolo 22 siano incluse in qualunque SUBAPPALTO conferito e che le AFFILIATE, i funzionari, i dipendenti e gli agenti dell'APPALTATORE e dei SUBAPPALTATORI le rispettino. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni riservate sopravvivranno alla cessazione del CONTRATTO per qualsiasi motivo per un successivo periodo di 5 (cinque) anni.
- 22.2 A meno che non ottenga la previa autorizzazione scritta della COMMITTENTE, l'APPALTATORE non dovrà, né prima né dopo il completamento del SERVIZIO o la risoluzione del

- CONTRATTO, divulgare o rendere disponibili ad una qualunque TERZA PARTE o utilizzare direttamente o indirettamente informazioni e dati ottenuti dalla COMMITTENTE, dal CLIENTE o altrimenti dall'APPALTATORE stesso in relazione all'esecuzione del SERVIZIO o al PROGETTO e/o in tal senso contrassegnati dalla COMMITTENTE e/o dal CLIENTE. L'APPALTATORE sarà responsabile per la divulgazione di informazioni e dati ad una qualunque TERZA PARTE a meno che non sia in grado di fornire prove scritte attestanti quanto segue:
- (i) che tali informazioni e dati erano di dominio pubblico prima della loro divulgazione all'APPALTATORE,
 - (ii) o che tali informazioni e dati sono divenuti di dominio pubblico non per colpa dell'APPALTATORE,
 - (iii) o che tali informazioni e dati sono stati forniti all'APPALTATORE senza restrizioni da una TERZA PARTE debitamente autorizzata o avente altrimenti la facoltà di farlo, la quale non ha ricevuto in alcun modo tali informazioni e dati dalla COMMITTENTE o dal CLIENTE,
 - (iv) o che la COMMITTENTE ha rilasciato una previa autorizzazione scritta in merito.
- 22.3 L'APPALTATORE si impegna a limitare l'accesso a tali informazioni e dati unicamente ai propri dipendenti che ragionevolmente necessitano degli stessi per l'esecuzione del SERVIZIO e del CONTRATTO e a non utilizzare tali informazioni e dati in alcun modo se non per il suddetto scopo.
- 22.4 Qualora l'esecuzione del CONTRATTO richieda la divulgazione o la messa a disposizione di tali informazioni e dati e la COMMITTENTE acconsenta per iscritto a tale divulgazione, l'APPALTATORE si impegna a garantire che i destinatari di tali informazioni e dati sottoscrivano un impegno identico a quello riportato nelle presenti disposizioni.
- 22.5 **Riservatezza delle informazioni dell'APPALTATORE**
Tutte le disposizioni sopra riportate nel presente Articolo 22 in relazione agli obblighi dell'APPALTATORE rispetto alle informazioni e ai dati riservati della COMMITTENTE e del CLIENTE si applicheranno *mutatis mutandis* alla COMMITTENTE in relazione alle informazioni dell'APPALTATORE espressamente indicate per iscritto come informazioni riservate.

ART. 23 - PUBBLICITA'

- 23.1 Non potranno essere realizzati filmati, foto o altre immagini di attrezzature, impianti o proprietà della COMMITTENTE o del CLIENTE senza una previa APPROVAZIONE scritta della COMMITTENTE. L'APPALTATORE non dovrà utilizzare i nomi della COMMITTENTE e/o del CLIENTE in relazione al CONTRATTO o rivelare a TERZE PARTI l'esistenza del CONTRATTO all'interno di alcun materiale pubblicitario o altro strumento di comunicazione simile senza una previa APPROVAZIONE. Tale divieto include specificatamente, ma non solo, qualsiasi comunicazione pubblica (a mezzo stampa o tramite Internet o notiziari), qualsiasi articolo redatto a fini di diffusione interna o esterna, qualsiasi documentazione tecnica e qualsiasi discussione con giornalisti.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 15 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

ART. 24 - GARANZIE BANCARIE

24.1 Per garantire il debito adempimento degli obblighi previsti dal CONTRATTO, l'APPALTATORE dovrà fornire le eventuali garanzie bancarie e/o gli eventuali rinnovi delle stesse così come specificato nell'ORDINE DI APPALTO in conformità al modello allo stesso allegato. La mancata presentazione delle garanzie bancarie in conformità ai modelli riportati nell'ORDINE DI APPALTO, ivi compresa una proroga delle stesse così come richiesto dalla COMMITTENTE, costituirà un GRAVE INADEMPIMENTO che darà diritto alla COMMITTENTE, in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla legge o dal CONTRATTO, di trattenere un qualunque pagamento fino alla data di emissione e della consegna alla COMMITTENTE delle garanzie bancarie in questione in conformità al CONTRATTO.

ART. 25 - FORZA MAGGIORE

25.1 In caso di impedimento o ritardo di una PARTE nell'adempimento dei propri obblighi previsti dal CONTRATTO a causa, in tutto o in parte, del verificarsi di un evento di FORZA MAGGIORE, tale PARTE dovrà immediatamente notificare alla controparte le circostanze costituenti il caso di FORZA MAGGIORE unitamente agli obblighi il cui adempimento risulti pertanto ritardato od ostacolato e, nel caso di un ritardo, la sua probabile durata.

25.2 Ai fini del CONTRATTO, per evento di "FORZA MAGGIORE" si intenderà qualsiasi evento impreveduto, non prevedibile e al di fuori del controllo della PARTE che asserisce di esserne vittima, che detta PARTE non è in grado di evitare pur agendo con ragionevole cura e diligenza, ivi compresi, ma non solo, i casi seguenti esclusivamente nella misura in cui soddisfino i criteri di cui sopra:

- (a) sommosse, guerre, insurrezioni, ribellioni o sabotaggi, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità, atti di terrorismo, guerre civili, insurrezioni militari o usurpazioni di potere (a prescindere da una dichiarazione di guerra), confische o espropri per ordine di un'AUTORITÀ;
- (b) radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive provocate da combustibili nucleari, scorie nucleari prodotte dalla combustione di combustibili nucleari, rischio di esplosioni tossiche radioattive o altri rischi intrinseci in impianti nucleari esplosivi o in loro componenti nucleari;
- (c) terremoti, alluvioni e/o altri disastri naturali;
- (d) uragani indicati da un qualunque servizio di previsioni meteorologiche internazionale ufficiale;
- (e) scioperi a livello nazionale o vertenze di lavoro a livello nazionale.

25.3 Qualora si verifichi un evento di FORZA MAGGIORE che impedisca o ritardi l'adempimento di un qualsiasi obbligo previsto dal CONTRATTO, la PARTE notificante tale evento sarà esonerata, a seconda dei casi, dall'adempimento o dall'adempimento puntuale di tale obbligo fintanto che persisteranno le circostanze all'origine di detto impedimento o ritardo. A prescindere da quanto sopra, nessuna PARTE sarà sollevata dai propri obblighi qui previsti a seguito di qualunque evento a cui abbia contribuito la negligenza o colpa della

PARTE che invoca la FORZA MAGGIORE, né alcuna PARTE sarà sollevata dai propri obblighi qui previsti a fronte degli effetti di un evento di FORZA MAGGIORE che avrebbe potuto essere evitato o mitigato qualora la PARTE che invoca l'esenzione avesse agito con ragionevole cura e diligenza. L'incapacità di una PARTE di assicurarsi fondi o finanziamenti non verrà ritenuto un caso di FORZA MAGGIORE.

25.4 Qualora si verifichi un evento di FORZA MAGGIORE, la COMMITTENTE e l'APPALTATORE dovranno immediatamente incontrarsi e concordare insieme una linea d'azione, che dovrà essere implementata subito dopo la riunione. Nessuna PARTE sarà responsabile per il mancato adempimento dei propri obblighi quale diretta conseguenza di un caso di FORZA MAGGIORE e ciascuna PARTE si farà carico dei propri rispettivi costi derivanti da e attribuibili all'evento di FORZA MAGGIORE.

25.5 Qualora l'evento di FORZA MAGGIORE si protragga per oltre quattro (4) settimane consecutive e/o, in ogni caso, per oltre centoventi (120) GIORNI complessivi, la COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere immediatamente il CONTRATTO mediante notifica scritta all'APPALTATORE.

25.6 In tal caso, l'APPALTATORE dovrà interrompere la prestazione del SERVIZIO e rispettare le istruzioni della COMMITTENTE in merito a detta risoluzione. La COMMITTENTE dovrà pagare all'APPALTATORE un compenso per il SERVIZIO eseguito fino alla data di risoluzione così come previsto nel CONTRATTO, unitamente agli eventuali costi diretti ragionevolmente e necessariamente sostenuti dall'APPALTATORE per rispettare le istruzioni della COMMITTENTE in merito a tale risoluzione, compresi i costi ragionevoli e inevitabili per la cancellazione/risoluzione degli eventuali SUBAPPALTI affidati o assegnati per il SERVIZIO, purché autorizzati. Tali costi saranno soggetti a una verifica della COMMITTENTE. L'APPALTATORE non avrà in nessun caso diritto ad alcun eventuale risarcimento di costi o danni a fronte della risoluzione di cui al presente Articolo 25.

ART. 26 - COMUNICAZIONI

26.1 Qualsiasi notifica o altra comunicazione da fornirsi ai sensi o in relazione a questioni contemplate nel CONTRATTO dovrà essere effettuata per iscritto, consegnata di persona o trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa tramite posta elettronica, all'indirizzo e all'attenzione del soggetto indicato nell'ORDINE DI APPALTO e in copia agli eventuali altri soggetti indicati di volta in volta per iscritto.

ART. 27 - CODICE ETICO

27.1 In relazione all'esecuzione del CONTRATTO da parte dell'APPALTATORE, l'APPALTATORE garantisce di aver esaminato attentamente, impegnandosi e convenendo qui di agire nel rispetto dello stesso, il Codice Etico disponibile sul sito <http://www.fores.it/about/vendor-area> o, qualora richiesto nell'ORDINE DI APPALTO, il Codice Etico del CLIENTE e di

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 16 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

attenersi ai principi contenuti in detto documento relativamente all'esecuzione del CONTRATTO. Il mancato rispetto della presente disposizione potrà costituire un GRAVE INADEMPIMENTO determinando una risoluzione del contratto ai sensi dell'Articolo 21.2 (Risoluzione).

ART 28 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

28.1 L'APPALTATORE garantisce e conviene, in relazione al CONTRATTO e alle transazioni ivi contemplate, di rispettare tutte le leggi, le norme, i regolamenti, i decreti e/o gli ordini governativi ufficiali applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio in vigore in qualsiasi paese in cui viene eseguito il SERVIZIO.

28.2 Per politica aziendale, la COMMITTENTE vieta espressamente il pagamento di tangenti, bustarelle o somme cosiddette "di facilitazione" in relazione ad attività della COMMITTENTE effettuate da un qualunque appaltatore o agente coinvolto nella fornitura di beni o servizi alla COMMITTENTE. L'APPALTATORE conviene, si impegna e conferma che sia l'APPALTATORE stesso che le sue AFFILIATE, i suoi SUBAPPALTATORI e i loro rispettivi proprietari, direttori, funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti non abbiano effettuato, offerto, promesso o autorizzato né effettueranno, offriranno, prometteranno o autorizzeranno alcun pagamento o altro trasferimento di alcunché di valore, compresa, tra gli altri, la fornitura di fondi, servizi, regali o intrattenimenti, direttamente o indirettamente, a:

- (i) funzionari governativi;
- (ii) direttori, funzionari o dipendenti della COMMITTENTE o di AFFILIATE DELLA COMMITTENTE o del CLIENTE;
- (iii) partiti politici, funzionari di partito o candidati a cariche pubbliche;
- (iv) agenti o intermediari per l'effettuazione di pagamenti ad un qualunque soggetto sopra elencato;
- (v) altri SOGGETTI,

al fine di ottenere o influenzare l'aggiudicazione del CONTRATTO o per ottenere qualsiasi altro vantaggio illecito o per qualunque scopo illecito in relazione all'esecuzione del CONTRATTO e alle transazioni ivi contemplate o in relazione a qualsiasi altra transazione commerciale che coinvolga la COMMITTENTE, qualora e nella misura in cui tale comportamento costituisca o costituirebbe una violazione o sia o sarebbe in contrasto con i principi o i requisiti di qualunque legge in materia di anticorruzione o antiriciclaggio applicabile alla COMMITTENTE, all'APPALTATORE o alle loro rispettive case madri, compresi, tra gli altri, il decreto legislativo italiano n. 231/2001, il UK Bribery Act 2010, il UK Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001, lo U.S. Foreign Corrupt Practices Act e legislazione derivata, le norme di attuazione della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali o la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e/o le leggi anticorruzione o antiriciclaggio in vigore in qualsiasi paese in cui viene eseguito il SERVIZIO. A prescindere dagli obblighi di cui sopra, l'APPALTATORE si impegna ad informare immediatamente la COMMITTENTE

qualora l'APPALTATORE stesso non abbia rispettato una qualunque disposizione del presente Articolo.

ART. 29 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

29.1 In caso di controversie l'APPALTATORE sarà tenuto ad ottemperare alle disposizioni della COMMITTENTE, senza sospendere o ritardare comunque il regolare andamento dei lavori. In caso di inadempimento da parte dell'APPALTATORE, la COMMITTENTE avrà facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'Art.21.2(a). La definizione di ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del CONTRATTO verrà rimessa all'Autorità Giudiziaria ordinaria ed unico ed esclusivo foro competente sarà quello in cui ha sede la COMMITTENTE.

29.2 A titolo di eccezione alla precedente clausola 29.1, qualsiasi controversia che coinvolga il CLIENTE e l'APPALTATORE dovrà essere risolta in via definitiva in conformità ai relativi termini previsti nel contratto a monte tra la COMMITTENTE e il CLIENTE, come eventualmente meglio specificati nell'ORDINE DI APPALTO.

ART. 30 - LEGGE APPLICABILE

30.1 Il CONTRATTO è regolato dalla legge italiana.

ART. 31 - OBBLIGHI PERMANENTI

31.1 I seguenti articoli sopravvivranno al termine del CONTRATTO: 14, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32.

ART. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI

32.1 **Salvaguardia**
Qualora una qualsiasi disposizione del CONTRATTO o la sua applicazione risultasse illegittima, illegale o inapplicabile da un qualsiasi punto di vista, ciò non inciderà o comprometterà in alcun modo la validità, legalità e applicabilità di tutte le altre applicazioni di quella stessa disposizione e di tutte le altre disposizioni e relative applicazioni. Qualora un collegio o un tribunale arbitrale stabilisca che una qualsiasi disposizione del presente CONTRATTO è in qualunque modo inapplicabile, tale disposizione dovrà essere ridotta nella misura necessaria a renderla applicabile e le PARTI dovranno cercare di giungere ad un accordo dall'effetto economicamente e legalmente valido che sia quanto più simile possibile alla disposizione nulla e contempli quanto previsto da una qualsiasi disposizione mancante in una maniera ragionevolmente conforme al raggiungimento dello scopo del presente CONTRATTO.

32.2 **Intero accordo**
Il CONTRATTO comprenderà l'intero patto e accordo tra le PARTI. Nessun patto precedente, scritto o verbale, dovrà essere considerato ai fini dell'interpretazione del CONTRATTO. Qualsiasi modifica al CONTRATTO dovrà essere effettuata per iscritto.

32.3 **Assenza di partnership**

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO Doc N° SPC-APP-001

Rev.: 06
Data: 26/11/2018
Pag: 17 di 17

Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da
06	26.11.2018	Revisione generale	F. Comandini	F. Laghi F.Arpe	L. Giorgini

Nulla di quanto riportato nel CONTRATTO ha l'obiettivo o avrà l'effetto di creare alcuna partnership, joint venture, associazione o trust tra le PARTI o di autorizzare una PARTE ad operare quale agente della controparte e nessuna PARTE sarà autorizzata ad agire in nome o per conto della controparte o a vincolare altrimenti in qualsiasi modo la controparte (inclusi, tra gli altri, il rilascio di dichiarazioni o garanzie, l'assunzione di obblighi o responsabilità e l'esercizio di qualunque diritto o potere). Nulla di quanto riportato nel CONTRATTO potrà essere interpretato come volto a creare alcun rapporto contrattuale di qualsiasi tipo tra il CLIENTE e l'APPALTATORE.

32.4 Acquiescenza

Qualora in qualsiasi momento la COMMITTENTE o l'APPALTATORE manchino di applicare o di richiedere l'esecuzione di un qualunque termine o condizione riportati nel CONTRATTO, ciò non costituirà una rinuncia a tale termine o condizione e/o non inciderà né comprometterà in alcun modo tale termine o condizione né il diritto della COMMITTENTE o dell'APPALTATORE di ricorrere in qualsiasi momento ai rimedi di cui possa godere in caso di violazione di tale termine o condizione.

32.5 Mancanza di affidamento

Ciascuna delle PARTI riconosce e conviene che, nello stipulare il CONTRATTO, non fa affidamento né disporrà di alcun rimedio in relazione ad alcuna affermazione, dichiarazione, garanzia o impegno di alcun SOGGETTO (a prescindere che sia una PARTE contraente del CONTRATTO o meno) che non sia espressamente riportato nel CONTRATTO, a condizione tuttavia che il presente Articolo non limiti i diritti di una PARTE relativamente a qualsiasi affermazione, dichiarazione o garanzia rilasciata in maniera fraudolenta.

32.6 Protezione dei dati personali - informativa

Ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation "GDPR"), la COMMITTENTE, in qualità di titolare del trattamento, fornisce le informazioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati personali mediante la "Informativa Privacy per Business Partners_Fores", disponibile sul sito <http://www.fores.it/about/vendor-area>

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE

L'APPALTATORE dichiara che il CONTRATTO è stato interamente esaminato nonché oggetto di negoziazione tra le parti. Per quanto necessario o richiesto dalle leggi applicabili, l'APPALTATORE dichiara qui di aver letto ed esaminato attentamente e compreso pienamente i presenti **TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO**, approvando espressamente e specificatamente i seguenti Articoli: Art. 9. – PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL CONTRATTO; Art. 10 – VARIAZIONI; Art. 15 – CESSIONE; Art. 18 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE; Art. 21 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE; Art. 29 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE; Art. 30 – LEGGE APPLICABILE.

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE